



TRIBUNALE DI TARANTO



Camera di Commercio
Taranto

UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE

Cancellazioni d'ufficio PEC

*(Direttiva Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero della Giustizia -
artt. 2190 e 2191 c.c. - art. 8, comma 3, legge 241/1990)*

Visti gli articoli 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2) e 5, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), che prevedono, rispettivamente per tutte le imprese costituite in forma societaria e per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, l'obbligo di iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata presso l'ufficio del registro delle imprese competente;

vista la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia del 25.04.2015 (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015) con la quale si dispone che gli indirizzi PEC revocati, non attivi o non univoci debbano essere cancellati dal registro delle imprese;

considerato che l'indirizzo PEC iscritto nel registro delle imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso confluendo nell'INI-PEC diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione Finanziaria;

atteso che vi è l'esigenza che siano pubblicati nel registro delle imprese le informazioni degli indirizzi PEC, di esclusiva titolarità delle imprese, attivi e non revocati;

valutato che debba applicarsi il procedimento di iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.) nei casi in cui l'ufficio abbia avuto coscienza di indirizzi di posta elettronica certificata, correttamente iscritti, ma non aggiornati in quanto scaduti e non rinnovati, oppure revocati o, comunque, quando si tratti di indirizzi non più utilizzabili dall'impresa perché ad essa non univocamente riferibili;

preso atto che Infocamere S.c.p.a. grazie all'incrocio dei dati con il data base INI-PEC, è in grado di elaborare gli elenchi delle imprese con sede iscritta presso il registro delle imprese di Taranto evidenziando le anomalie riscontrate, in particolare:

- a) gli indirizzi PEC revocati o inattivi;
- b) gli indirizzi PEC multipli (cioè riferiti a più imprese oppure a più imprese e professionisti);
- c) gli indirizzi PEC invalidi (in cui sono compresi sia gli indirizzi PEC formalmente non corretti sia i cd. 'indirizzi PEC del cittadino' che non possono essere iscritti nel registro delle imprese);

considerato che l'aggiornamento della notizia costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese (individuali o societarie) e che il mancato aggiornamento degli indirizzi PEC, che presentano le anomalie sopra indicate, determina la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 c.c.;

atteso che l'iscrizione d'ufficio della notizia che l'indirizzo PEC non è più riconducibile all'impresa compete al giudice del registro delle imprese, il quale provvede in caso di inerzia dei soggetti obbligati dopo che l'Ufficio li abbia 'invitati' ad adempiere in base all'art. 2190 c.c.;

rilevato, inoltre, che in caso di PEC invalide è possibile attivare il diverso procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c.;

valutato che il numero di PEC scadute, inattive, revocate, invalide o non univoche è molto elevato (diverse migliaia) e che, conseguentemente, risulterebbe eccessivamente oneroso procedere alla comunicazione di avvio del procedimento con modalità di notificazione ordinaria (necessaria a seguito dell'impossibilità di provvedervi tramite PEC);



TRIBUNALE DI TARANTO



Camera di Commercio
Taranto

UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE

visto l'art. 8, comma 3, della legge 241/1990: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

ritenuto che la predetta disposizione possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, qualora "il numero dei destinatari" renda la notificazione personale particolarmente "gravosa";

considerato che anche il provvedimento finale - in ragione dell'omogeneità dei presupposti di fatto e di diritto - possa essere analogamente emanato dal giudice del registro delle imprese in via <<cumulativa>>, con provvedimento <<plurimo>>, avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari: nello specifico tutte le imprese/società sulla cui posizione anagrafica risultino iscritti indirizzi PEC viziati dalle stesse irregolarità;

rilevato, inoltre, che la notificazione a mezzo raccomandata a.r. non è giustificata alla luce dei notevoli costi da sostenere - non coperti da alcuna entrata corrispondente, trattandosi di pratiche prive di diritti di segreteria - e che tali costi, essendo relativi ai cd. 'consumi intermedi', sono soggetti ai vincoli imposti dalle vigenti disposizioni taglia-spese (in particolare l'art. 8, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 e l'art. 50, comma 3, del D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, che impone alle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 2014, su base annua, un'ulteriore riduzione dei consumi intermedi nella misura del 5% della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2010);

considerato che la legge n. 69 del 18 giugno 2009 stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è 'on line', consultabile in un'apposita sezione del sito internet della Camera di commercio di Taranto;

valutato che la pubblicazione sull'albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in trenta giorni, consente di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990 e rispettando i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

si dispone

1) che le comunicazioni di avvio del procedimento relativo all'iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.) della cancellazione dell'indirizzo PEC dell'impresa in quanto revocato, non attivo, scaduto o non univoco, nonché di avvio del procedimento relativo alla cancellazione d'ufficio dell'indirizzo PEC (art. 2191 c.c.), avvengano mediante pubblicazione per trenta giorni nell'albo camerale on line ai sensi dell'art. 8, c.3, legge 241/1990.

Decorso tale periodo le comunicazioni resteranno disponibili alla consultazione nell'archivio digitale dell'albo;

2) che l'elenco delle imprese destinatarie della notificazione sia anch'esso pubblicato con le stesse modalità e per le stesse finalità.

Taranto, 17.02.2016

Il Conservatore del Registro delle imprese
(dr.ssa Claudia Sanesi)

Il Giudice delegato del Tribunale di Taranto
(dr. Pietro Genoviva)